

Repertorio N°

-----SCHEMA DI CONVENZIONE -----

-

SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 101, 111 DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. 07/03/2018 N.49 - E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE , PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

-----TRA-----

L'Azienda Tutela Salute, (nel seguito denominata, per brevità, anche e solo l'ATS), con sede a Sassari, Via Enrico Costa 57, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Dott., in qualità didell'ATS-----

E il, in qualità di della società/studio..... con sede legale in, n°, città c.a.p....., P.IVA nel seguito denominata, per brevità, anche e solo DL e CSE , qui rappresentata dal Legale Rappresentante,

L'anno duemiladiconove, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede dell'ATS di, via _____, davanti a me
....., Ufficiale Rogante dell'ATS sono personalmente comparsi:

a) il, in qualità di della società/studio.....

b) Dott., nato a ____ il _____, nella sua qualità di dell'ATS;-----

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'ATS - ASSL SANLURI affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio (come specificato nella presente Convenzione d'incarico) relativo al **servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione del progetto Definitivo ed Esecutivo relativi alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale** ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. n. 50/2016, e del Dm. 07/03/2018 n.49 e del D.Lgs. 81/2008 .

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il soggetto contraente espletterà l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Prestazionale, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:

- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili
- D .M. 07/03/2018 n.49 Regolamento Recante " Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- D.Lgs. 81 del 09/04/2008 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro .
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

NTC 2018 . D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

L'attività verrà effettuata sulla documentazione progettuale ufficiale ed approvata fornita dall' ATS - ASSL SANLURI.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all'inizio del

servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso. Il soggetto contraente nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici preposti dell'ATS - ASSL SANLURI al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all'Ente una costante verifica delle prestazioni svolte. Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio. Il soggetto contraente si impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

- a) la documentazione/elaborati indicata/i necessari alla dimostrazione dello svolgimento dell'incarico;
- b) una copia della documentazione/elaborati su supporto informatico, nel formato indicato da dell'ATS - ASSL SANLURI.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in

orari serali, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della

Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine

all'intervento.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. Il

contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 3 SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

ART. 4 TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'ONCARICO

I termini per l'espletamento dell'oncarico sono i seguenti:

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo

Riferito alla durata dell'esecuzione dell'opera secondo il crono-programma

approvato dalla Stazione appaltante in sede di consegna dei Lavori, fino al

raggiungimento delle certificazioni e collaudi necessari all'utilizzazione

dell'opera .

ART. 5 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo di " oltre IVA,

calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - comprensivo di onorari, spese

generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed

ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'oncarico . è riportato negli allegati

Corrispettivo RUP Direzione Lavori e CSE all'Allegati ai documenti di gara . I

pagamenti avverranno, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale

Prestazionale (art.4) , previa presentazione della fattura che verrà pagata entro 60

giorni dalla data di ricevimento. Le parti convengono che il compenso stimato

comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto

inteso che quest'ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo

contrattuale. Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia ma dai tempi necessari strettamente necessari. I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non avranno alcuna efficacia. ASSL Sanluri è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto spettante è effettuato dall'ASSL di Sanluri, sulla base delle prestazioni eseguite, come certificato dal RUP e dalle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Atto ed agli allegati tutti.

2. Ciascuna fattura emessa dalla Società deve essere intestata e spedita all'ATS Sardegna, via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari, Cod. Fiscale: 92005870909;

3. Ai sensi delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, si comunica che il

Codice Univoco Ufficio è il seguente: 7FOKFB

Nella fattura elettronica dovranno essere, inoltre, riportati gli ulteriori elementi e informazioni attualmente contenuti in fattura e, in particolare, quando necessari, il %Codice CIG% e il %Codice CUP+, in mancanza dei quali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, l'Azienda non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della

Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto l'Aggiudicatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:

- i riferimenti specifici dell'Aggiudicatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
- tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
- i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

È inoltre previsto che:

i. i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'adempimento dell'incarico;

ii. i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

iii. ove per il pagamento di spese estranee all'incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.

Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **À À À À À À À À À À**

Il Codice Univoco di progetto (CUP) è il seguente: **J89H12000580000**

ART. 7 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

È fatto obbligo al soggetto contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte di ASSL Sanluri purché per attività inerenti il servizio

affidato. Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite da ASSL Sanluri, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, ASSL Sanluri potrà procedere alla risoluzione del contratto. Con la risoluzione sorge in capo a ASSL Sanluri il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute da ASSL Sanluri rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese. La prosecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l'ATS Sardegna - ASSL di Sassari si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Aggiudicatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal Codice di comportamento adottato dall'ATS Sardegna con deliberazione del D. G. n. 501 del 29/06/2017;
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- d) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Aggiudicatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
- e) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

- obbligatorie del personale nella esecuzione delle attività previste dal contratto;
- i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- j) quando l'Aggiudicatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- k) quando l'Aggiudicatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Aggiudicatario stesso o da questi non prevedibili;
- l) quando l'Aggiudicatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'Ufficio Direzione Lavori, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante;
- m) quando l'Aggiudicatario accumulasse un ritardo globale superiore a 10 giorni nell'espletamento di uno dei servizi;
- n) quando l'Aggiudicatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione Appaltante;
- o) quando l'Aggiudicatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- q) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto.
- r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato Speciale Prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione

procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per

l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il

diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento

dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti

secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente

gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art.

108 del codice.

ART. 8 RECESSO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di

recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di

opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione

all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

All'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n.50, dovrà essere

corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le attività eseguite

e/o predisposte sino alla data di comunicazione del recesso e una somma pari al

decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolata sulla differenza tra

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso

posta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere

eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota

proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.

ART. 9 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà dell'ASSL Sanluri. Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando ASSL Sanluri a riguardo. Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea. La polizza dovrà avere un massimale pari ad " 1.500.000,00. Nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di Direzione Lavori /CSE, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui durata di cui sopra. Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso a base d'asta.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha stipulato una garanzia definitiva mediante polizza

fideiussoria n. rilasciata da e pari ”

..... (.....), avente validità per il tempo

contrattualmente previsto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le

riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, del citato

decreto.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia

cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La

Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,

la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore.

ART. 12 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda.-----

2. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali

relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle

notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che

fanno carico all'ATS per legge.-----

3. Il titolare del Servizio affidato dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico dell'impresa.--

ART. 13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicatario e l'ATS Sardegna in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Sassari. È altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'impresa ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documentazione commerciale. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del dott. Ing. Paolo Alterio.

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Con la stipula del presente atto, la Società individua il Responsabile del procedimento relativamente al servizio sopra specificato, il quale, con capacità di rappresentare

ad ogni effetto l'impresa, è Referente nei confronti dell'Azienda.

ART. 16 NORMATIVA ANTIMAFIA

La società si dichiara a conoscenza di tutte le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa contenute nelle leggi 10.02.1962, n° 67; 31.05.1965, n° 575; 26.07.1975, n° 354; 13.09.1982, n° 646; 19.03.1990, n° 55 e successive modifiche e integrazioni;

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Per la

Per L'ATS

....., li __/__/____-----

Il sottoscritto, nato a il, in qualità

di Legale Rappresentante della Società, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed

atti ivi richiamati, nonché degli allegati che fanno parte integrante del presente contratto,

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito

e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 oggetto dell'incarico , Articolo 2 modalità di espletamento dell'incarico, Articolo 3

subappalto, Articolo 4 termini dell'espletamento dell'incarico, 5 ritardi nella consegna degli

elaborati , Articolo 6 corrispettivo e modalità di pagamento, Articolo 7 tracciabilità dei flussi

finanziari, Articolo 8 inadempimento e risoluzione , Articolo 9 proprietà degli elaborati, Articolo

10 responsabilità e polizza assicurativa , Articolo 11 garanzia definitiva, Articolo 12 Oneri

fiscali e spese contrattuali, Articolo 13 definizione delle controversie , Articolo 14

trattamento dei dati personali, Articolo 15 Responsabile del Procedimento, Articolo 16

Normativa Antimafia

....., li __ / __ / _____ -----

Il presente atto è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso

e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e

lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui

validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata. Consta di N°----- pagine.-----

Cagliari, li __ / __ / _____ -----
